II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1990

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA concernente l'accordo e le pratiche concordate, posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabili laminati a freddo

(I testi in lingua tedesca, inglese, spagnola, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(90/417/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

viste le informazioni pervenute alla Commissione e gli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 47 del trattato CECA da funzionari della Commissione in data 28 e 29 aprile 1988 presso le sedi dei sette produttori CECA di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo,

viste le osservazioni scritte e orali presentate ai sensi dell'articolo 36 del trattato a nome e per conto delle parti,

considerando quanto segue:

La Commissione è giunta alla conclusione che i membri del cosiddetto Sendzimir Club cui aderiscono produttori CECA, finlandesi e svedesi dei prodotti in questione, abbiano posto in essere ed applicato nel 1986 accordi in materia di quote e di prezzi che violano le disposizioni dell'articolo 65 del trattato.

Con lettera del 5 ottobre 1988, in conformità dell'articolo 36 del trattato, la Commissione ha invitato le imprese interessate a presentare le loro osservazioni.

Dette osservazioni scritte sono pervenute il 10 gennaio 1989 e sono state completate da successive integrazioni il 20 marzo 1989. I rappresentanti autorizzati degli interessati hanno inoltre formulato osservazioni verbali nell'audizione svoltasi dal 29 al 31 maggio 1989.

A. I FATTI

I. Cenni generali

1. I produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, riuniti nel cosiddetto Sendzimir Club, hanno partecipato nel periodo 1986-1988, a:

— accordi che prevedono la fissazione di quote;
— pratiche concordate in materia di prezzi;
— accordi bilaterali di penetrazione reciproca.

2. Questi accordi e queste pratiche concordate, nonché lo stesso Sendzimir Club sono descritti in dettaglio in appresso.

II. Il Sendzimir Club (Club Z)

1. Il Club Z è un'associazione di categoria di produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Essa deriva il proprio nome dagli speciali laminatoi Sendzimir, ideati dal dott. Sendzimir che i suoi membri hanno in dotazione e coi quali producono prevalentemente lamiere di spessore inferiore a 3 mm e di larghezza superiore a 500 mm.

2. Al Club Z, che esisteva già all'inizio degli anni '80, hanno aderito dapprima unicamente produttori comunitari. Successivamente, è stato aperto anche a produttori non comunitari.

3. Dal 1982 è incominciato un processo di concentrazione connesso con la totale ristrutturazione dell'industria siderurgica che ha portato, in questo settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, a chiusure e fusioni di aziende. Infatti :

— Ilssa-Viola SpA ha terminato la sua attività nel febbraio 1986 ;
— Usinor SA (Châtillon) ha acquistato Peugeot-Loire nel 1984 ;
— Ugine-Gueugnon SA e Usinor SA (Châtillon) hanno proceduto in data 1° luglio 1987 ad una fusione costituendo Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon ;
— Terni Acciali Speciali SpA ha iniziato la sua attività il 1° luglio 1987 incorporando la « Società per l'industria e l'elettricità SpA ». Il 22 dicembre 1987 la nuova società ha rilevato l'attività di « Terninoss SpA » ;
— British Steel Corporation ha cambiato ragione sociale previa privatizzazione e si è trasformata in British Steel plc.

4. Attualmente, i membri CECA del Club Z sono :

— Acerinox SA (Spagna)
— A.L.Z. nv (Belgio)
— British Steel plc (B.S.) (Regno Unito)
— Krupp Stahl AG (Germania)
— Terni Acciai Speciali SpA (Italia)
— Thyssen Edelstahlwerke AG (Germania)
— Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon (Francia)

5. I membri non-CECA sono :

— Outokumpu OY (Finlandia)
— Avesta AB (Svezia)

6. Il Club Z non prevede una sede fissa, bensì una attività di segreteria prestata a turno dai membri. Le sue riunioni sono, o sono state durante gli anni in questione, in linea di massima :

a) riunioni dei presidenti o dei capi delegazione (cioè dei rappresentanti di massimo rilievo delle società in questione) ;

b) riunioni dei dirigenti commerciali o funzionari di grado equivalente ;

c) riunioni di « esperti » che spesso sono i responsabili dei servizio esportazione o altri funzionari di livello inferiore a quello di direttore commerciale.

7. Tutte queste riunioni sono state convocate o dallo stesso Club Z, oppure nell'ambito di più ampie associazioni di categoria, ad esempio Eurofer o il Fine Steels Club.

8. Eurofer, che è la confederazione europea delle industrie siderurgiche, è stata costituita alla fine del 1976 da associazioni di categoria e da società siderurgiche comunitarie ed ha sostituito il Club des sidérurgistes, un organismo di cooperazione meno strutturato con modalità di adesione analoghe.

9. Gli obiettivi di Eurofer comprendono :

a) la cooperazione tra le associazioni nazionali, nonché tra le imprese siderurgiche comunitarie al fine di rappresentare i loro interessi presso la Commissione delle Comunità europee ed altri organismi internazionali ;

b) la realizzazione di studi e di iniziative per contribuire allo sviluppo armonioso dell'industria siderurgica europea.

10. L'articolo 48 del trattato CECA riconosce alle imprese il diritto di costituire associazioni. L'adesione a tali associazioni deve essere libera. Esse possono svolgere qualsiasi attività non contraria alle disposizioni del trattato o alle decisioni o raccomandazioni della Commissione. In forza di altri articoli inoltre la Commissione può consultare associazioni, specie se si tratta di prendere provvedimenti in materia di prezzi e di produzione (articoli 46, 58 e 61). Eurofer ha svolto un ruolo attivo durante il periodo di « crisi manifesta » (vedi oltre, sezione III).

11. Eurofer conta numerosi comitati e gruppi competenti per prodotto quali il « Comitato di direzione acciai speciali » (CDAS) nel quale confluiscono i produttori di acciai speciali. Non di rado le riunioni del Club Z sono state concomitanti con riunioni del CDAS.

12. Il Fine Steels Club è un'altra associazione di produttori di acciai speciali anteriore ad Eurofer e comprendente non solo produttori CECA ma anche altri produttori europei (svedesi, finlandesi, austriaci, ecc.). Anche le sue riunioni sono state a volte contemporanee a quelle del Club Z.

III. La crisi dell'industria siderurgica

1. L'industria siderurgica europea ha subito un calo della domanda che ha reso sovrabbondanti tanto l'offerta quanto la capacità e che a partire dalla metà degli anni '70 fino al 1986 ha eroso i prezzi in misura diversa, ancorché normale, tra i vari prodotti siderurgici.

2. La Commissione, a norma dell'articolo 57 del trattato, il 1° gennaio 1977 ha adottato il cosiddetto « piano Simonet » in base al quale le singole imprese si sono impegnate unilateralmente e volontariamente con la Commissione ad adeguare le proprie consegne ai livelli da essa proposti trimestralmente nel suo programma previsionale.

Il piano affermava : « La Commissione ritiene che in una siffatta situazione di crisi, le imprese allineeranno per solidarietà la loro produzione o le loro consegne su tali orientamenti, impegnandosi individualmente nei confronti della Commissione. Per elaborare e attuare le misure in questione, la Commissione consulterà le associazioni delle

imprese e delle organizzazioni dei lavoratori, degli utenti e dei commercianti. Essa si adopererà affinché la funzione che essa potrebbe assegnare a tali associazioni e organizzazioni durante il periodo in cui verranno applicate le misure, sia compatibile con il trattato CECA ed in particolare con le disposizioni relative alla concorrenza. »

3. Questo sistema non è riuscito a stabilizzare il mercato e quindi nel 1978 è stato posto in vigore il « primo piano Davignon ». Con il nuovo regime agli impegni volontari unilaterali si affiancava un sistema di prezzi indicativi e prezzi minimi nonché misure di protezione esterna, tra cui l'introduzione di restrizioni volontarie all'esportazione concordate con paesi terzi, prezzi di riferimento per le importazioni e un'applicazione più rigorosa delle misure antidumping CECA. Le misure esterne si conformavano al principio della ripartizione degli oneri sul quale gli Stati aderenti all'OCSE avevano formulato una posizione di consenso nel 1977.

4. Nonostante tutte queste misure, la situazione del mercato siderurgico ha continuato a deteriorarsi e il 31 ottobre 1980 la Commissione ha adottato la decisione 2794/80/CECA (1) in base alla quale è stato dichiarato lo stato di « crisi manifesta » conformemente all'articolo 58 del trattato CECA ed è stata imposta dalla Commissione una disciplina delle quote di produzione per i prodotti diversi da quelli oggetto della presente decisione. Tali misure sono state prorogate con decisioni 1831/81/CECA (2), 1696/82/CECA (3), 2177/83/CECA (4), 234/84/CECA (5) e 3485/85/CECA (6).

5. Il regime anticrisi imposto dalla Commissione può essere così sintetizzato: la Commissione ha stabilito un obiettivo generale trimestrale di produzione comunitaria per diverse categorie di prodotti ed a ciascuna impresa è stata assegnata una quota di produzione obbligatoria per le consegne nell'ambito del mercato comune, nota come quota « Big I », vale a dire destinata al mercato comune.

6. La Commissione ha inoltre adottato la decisione 3483/82/CECA (7) che ha istituito il cosiddetto « sistema di sorveglianza » in base al quale ciascuna impresa era tenuta a dichiarare alla Commissione le sue consegne distinte per paese, nonché la decisione 3717/83/CECA (8) che prescriveva per ogni partita consegnata certificati di produzione e documenti di accompagnamento.

7. Il settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, pur colpito dagli effetti della crisi generale dell'industria siderurgica, non è mai stato incluso, al pari di alcuni altri prodotti specifici, nelle categorie di prodotti soggette al regime dell'articolo 58.

8. Peraltro, fra il 1980 e il 1982, alcuni funzionari della Commissione si sono incontrati ripetutamente con i produttori comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo al fine di valutare la situazione relativa ai prodotti in questione, che rientrano nel disposto del trattato CECA solo per i laminati di larghezza superiore a 500 mm, e al fine di individuare una soluzione atta a migliorare le condizioni del mercato.

IV. Antefatti (I) — 1983

1. A completamento della descrizione riassuntiva della situazione antecedente all'accordo del 1986, oggetto della presente decisione, è opportuno far riferimento ad un accordo concluso nel 1983 nonché a taluni accordi bilaterali. I contatti con i funzionari della Commissione, riassunti nei paragrafi precedenti, non hanno portato a risultati concreti, ma i produttori comunitari hanno continuato ad incontrarsi di propria iniziativa.

2. Tuttavia, soltanto il 13 gennaio 1983 è stato firmato un « accordo formale per un sistema volontario di limitazione delle consegne e della produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ». Le imprese firmatarie dell'accordo (allegato I all'accordo) erano le seguenti:

ALZ nv
British Steel plc
Ilssa-Viola SpA
Industria Acciai inossidabili SpA
Krupp Stahl AG
Peugeot-Loire SA
Terninoss SpA
Thyssen Edelstahlwerke AG
Ugine-Gueugnon SA
Usinor SA

3. Il 17 gennaio 1983 il commissario responsabile per gli affari industriali, sig. Davignon, e il commissario competente per la politica della concorrenza, sig. Andriessen, hanno firmato una lettera diretta ad Eurofer che rammentava alle imprese nonché ad Eurofer gli obblighi ad essi incombenti a norma del trattato. Più precisamente, i due commissari hanno sottolineato che le imprese o le loro associazioni non dovevano avvalersi delle misure anticrisi imposte dalla Commissione per giustificare la costituzione di cartelli o l'adozione di decisioni contrarie al trattato CECA, in particolare all'articolo 65.

4. Copia dell'accordo del 1983 è stata trasmessa alla fine del mese di gennaio 1983 al gabinetto del commissario Davignon, nonché a funzionari della Commissione. Tuttavia, le imprese firmatarie dell'accordo non hanno chiesto alla Commissione di autorizzare l'accordo ai sensi dell'articolo 65, sezione 2 del trattato CECA.

(1) GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 191 dell'1. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 208 del 31. 7. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.
(6) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 5.
(7) GU n. L 370 del 29. 12. 1982, pag. 1.
(8) GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.

5. L'8 febbraio 1983 Eurofer ha risposto alla lettera dei commissari del 17 gennaio 1983 dichiarando che la Commissione sarebbe stata sempre informata delle loro attività e precisando che spettava alla Commissione valutare se dette attività fossero contrarie ai trattati.

6. Le imprese firmatarie dell'accordo si sono messe in contatto con le due imprese svedesi e finlandesi, Avesta e Outokumpu, nel tentativo di convincerle ad aderire all'accordo. Queste due imprese hanno formulato obiezioni alle proposte avanzate dai produttori comunitari e, secondo le dichiarazioni fatte dalle imprese comunitarie, Avesta avrebbe sostenuto di non poter accettare di aderire all'accordo per « motivi di ordine legale ».

7. L'accordo del 1983 è stato formalmente risolto il 30 giugno 1983, nemmeno sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

V. Antefatti, (II) — 1984-1986

1. Nonostante il fallimento dell'accordo del 1983 e i contrasti emersi tra produttori, il Club Z ha continuato ad operare regolarmente.

2. Il 27 febbraio 1984 si è tenuta una riunione a Düsseldorf, su iniziativa di British Steel che ha proposto una « cooperazione in materia di prezzi » e, in un secondo tempo un nuovo accordo sui quantitativi analogo all'accordo del 1983.

3. La situazione del mercato siderurgico europeo ha continuato a deteriorarsi nel 1984-1985.

4. Sebbene la maggior parte dei produttori europei registrasse perdite nel settore dei prodotti di acciaio inossidabile, per qualche tempo nel Club Z non è riuscito ad emergere l'auspicato consenso. Il Club Z ha tenuto regolari incontri nel corso dei quali sono stati compiuti tentativi reiterati di procedere ad aumenti di prezzo nel 1984-1985.

5. Dato il deterioramento della situazione sul mercato, da una parte, e le difficoltà di pervenire ad un accordo multilaterale, dall'altra, nel 1985 i produttori hanno preferito concludere « accordi di penetrazione reciproca » su base bilaterale (fra paese e paese).

6. Alla Commissione risulta che agli inizi del 1986 erano stati conclusi otto accordi bilaterali, sei dei quali tra i produttori comunitari e quelli finlandesi e spagnoli. I funzionari comunitari incaricati delle relazioni con tali paesi erano a conoscenza di tali accordi (vedi sezione V, punto 12).

7. In base a detti accordi bilaterali di penetrazione i produttori di ciascun paese in questione hanno fissato un determinato quantitativo annuo massimo da esportare nell'altro paese e viceversa.

8. La Spagna ha aderito alle comunità europee a partire dal 1° gennaio 1986, ma l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevedeva un regime transitorio della durata di tre anni (1986-1988) per il settore siderurgico a fini di ristrutturazione ; il regime comportava una restrizione delle esportazioni siderurgiche verso gli altri paesi comunitari. Spettava al Consiglio dei ministri decidere per ciascuno degli anni in questione il quantitativo complessivo di prodotti siderurgici che la Spagna era autorizzata ad esportare nella Comunità.

9. Durante tutto il periodo di cui trattasi la politica siderurgica esterna della Comunità è stata d'applicazione nei rapporti con la Finlandia e la Svezia. Dal 1978 vi è stato ogni anno uno scambio di lettere tra ciascuno di detti paesi e la Comunità per fissare le restrizioni in materia di esportazioni.

10. A partire dal 1978 e a norma dell'atto di adesione, alla Finlandia, Spagna e Svezia è stato applicato un principio comune : il mantenimento dei normali flussi commerciali, il che di fatto significava che le loro esportazioni siderurgiche verso la Comunità dovevano essere mantenute ai livelli precedenti ed essere articolate con la medesima distribuzione regionale, product mix o frequenza (la cosidetta « triplice clausola »).

11. Nel 1984 e 1985 Acerinox, Avesta e Outokumpu hanno subito ritardi anormali nell'ottenimento delle licenze d'importazione in alcuni Stati membri (soprattutto in Germania, in Francia e in Italia) benché le norme GATT ne prevedessero il rilascio automatico. Gli Stati membri interessati hanno sostenuto che le tre imprese in questione non rispettavano « la triplice clausola » secondo quanto stabilito negli scambi di lettere tra la Comunità ed i loro rispettivi governi.

12. I funzionari della Commissione incaricati delle relazioni con detti paesi hanno esaminato la questione nelle loro conversazioni con i rappresentanti dei governi interessati (Finlandia, Spagna e Svezia), i quali tuttavia, non avendo giuridicamente il potere di imporre quote formali di esportazione alle loro imprese, avrebbero dovuto invitarle a prendere contatto con le società degli Stati membri che avevano protestato, onde risolvere il problema nel quadro dello scambio di lettere.

13. I funzionari della Commissione non hanno mai suggerito a Acerinox, Avesta o Outokumpu di aderire ad accordi multilaterali.

VI. L'accordo multilaterale del 1986, oggetto della presente decisione

1. Quando il Club Z si è riunito a Parigi il 15 aprile 1986, era ormai imminente un nuovo accordo formale e restavano da definire solo alcuni dettagli tecnici.

2. L'« accordo per un sistema volontario di limitazione delle consegne di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo » è stato firmato il 16 maggio 1986 a Düsseldorf.

3. Principali clausole dell'accordo :

a) prodotti soggetti all'accordo :

— prodotti piatti di acciaio inossidabile laminato a freddo in coils o lamiere ottenute da coils, piastre e bande sottili senza limite di larghezza o di spessore,

— prodotti di prima qualità e di seconda scelta,

— consegne a stabilimenti di rilaminazione,

— i KBR erano esclusi (KBR = piastre e lamiere finite laminate a freddo di larghezza superiore a 63" (1 600 mm), e di spessore da 3 a 7 mm);

b) mercati sui quali erano applicate le quote :

— Austria
— Belgio/Lussemburgo
— Danimarca
— Irlanda
— Finlandia
— Francia
— Germania
— Grecia
— Italia
— Malta
— Olanda
— Norvegia
— Portogallo
— Spagna
— Svezia
— Svizzera
— Regno Unito

Questi diciassette mercati, considerati congiuntamente, sono stati denominati « big C ». I mercati considerati distintamente sono stati chiamati « small C » ;

c) rilevazioni statistiche del Club Z ed elaborazione di stime trimestrali del livello della domanda ;

d) diritti di voto dei membri del Club Z : 75 % della rispettiva quota di mercato sul mercato in questione oltre al 25 % della rispettiva posizione relativa sull'intera zona interessata dall'accordo ;

e) fissazione di quote di consegna :

— Tabella delle quote percentuali « big C »

(in %)

Società partecipanti	« big C »	Quota di consegna
Belgio	6,152	
ALZ		6,152
Finlandia	6,072	
Outokumpu		6,072
Francia	18,843	
— Ugine-Gueugnon		11,430
— Usinor Châtillon		7,413
Germania	27,831	
— Krupp Stahl		17,887
— T.E.W.		9,944
Italia	18,671	
— I.A.I.		9,3355
— Terninoss		9,3355
Spagna	7,329	
Acerinox		7,329
Svezia	6,820	
Avesta		6,820
Regno Unito	8,282	
BSC		8,282
Totale	100,00	100,00

Le quote percentuali « big C » erano convertite in quote di tonnellaggio trimestrale « big C » ricorrendo alle stime della domanda di mercato sopramenzionate,

— « small C » : le quote trimestrali erano calcolate in base alle rispettive stime trimestrali di mercato e alla seguente tabella a doppia entrata :

Tabella generale « small C » (tabella 11 del 15 maggio 1986)

(in t)

	Germania	Belgio/ Lussemburgo	Spagna	Finlandia	Francia	Italia	Regno Unito	Svezia	Totale
Germania	18 009	1 424	1 102	906	2 881	1 506	1 065	1 577	28 500
Belgio/ Lussemburgo	448	563	23	136	462	425	130	80	2 269
Spagna	551	271	3 515	100	391	33	36	70	4 967
Finlandia	176	96	87	1 454	108	6	32	268	2 207
Francia	956	765	501	212	8 781	903	531	159	12 808
Italia	1 410	1 249	501	522	1 954	12 622	394	408	19 060
Regno Unito	1 106	465	73	204	1 133	339	5 158	434	8 939
Svezia	601	190	75	358	347	7	15	1 610	3 203
Olanda	908	484	206	452	610	523	153	409	3 744
Irlanda/ Danimarca/ Grecia	823	98	281	563	362	384	252	808	3 571
Austria	516	—	30	284	155	416	—	346	1 744
Portogallo	90	215	287	46	150	131	169	—	1 088
Malta	40	—	31	—	33	—	—	—	104
Norvegia	219	27	70	183	78	—	—	189	766
Svizzera	1 019	100	322	449	769	756	44	234	3 693
	26 902	5 947	7 085	5 869	18 214	18 048	8 006	6 592	96 663

f) rettifica delle quote « small C » quando i quantitativi erano stati concordati bilateralmente in precedenza;

g) applicalzione di un complesso sistema di compensazioni, riporti, scambi e acquisti delle quote;

h) istituzione di un sistema di penali:

— per il primo trimestre dell'accordo era applicata una penale di 125 ecu/t per le consegne sul singolo mercato « small C » che superassero il quantitativo concordato nella misura del valore, più elevato tra il 3 % o 40 t per trimestre (5 % o 65 t per trimestre per ALZ). Alle consegne in supero effettuate sul mercati « big C » era applicata una penale di 125 ecu/t;

— a partire dal secondo trimestre, le penali sono passate a 250 ecu/t;

— penale di 250 ecu/t per le consegne non dichiarate;

i) obbligo di predisporre una garanzia sotto forma di effetti cambiari o di garanzie bancarie;

j) l'accordo descrive anche le modalità di « fissazione dei prezzi »: « l'applicazione efficace del presente accordo dovrebbe consentire la progressiva stabilizzazione dei prezzi nell'ambito dei mercati « Big C ». Le decisioni in materia di prezzi saranno prese a tempo debito dai membri del Sendzimir Club in occasione dei loro incontri periodici. Il rispetto di tali decisioni è considerato essenziale ai fini del presente accordo. » In pratica, i membri hanno costituito a questo scopo un comitato di prezzi;

k) la gestione dell'accordo è stata affidata alla segreteria del Club Z « in stretta collaborazione » con Eurofer. Sono altresì stati costituiti un comitato per le previsioni di mercato e un comitato di arbitrato commerciale;

l) l'accordo è rimasto in vigore per un periodo di 12 mesi, dal quarto trimestre del 1986 (periodo di transizione) al terzo trimestre compreso del 1987.

4. Imprese firmatarle dell'accordo:

ALZ NV
Outokumpu OY
Usinor Châtillon SA
British Steel Corporation plc
Industria Acciai Inox SpA
Krupp Stahl AG
Terninoss-Acciai Inossidabili SpA
Acerinox SA
Avesta AB
Thyssen Edelstahlwerke AG
Ugine-Gueugnon SA

5. Con la successiva riunione del Club Z svoltasi a Parigi il 3 luglio 1986 è iniziata l'applicazione dell'accordo: verifica delle garanzie prestate, discussione delle quote « small C » e intesa collusiva sui prezzi (accordo per la discussione dei prezzi minimi che dovevano entrare in vigore dal 1° gennaio 1987).

6. Il 21 ottobre 1986, il comitato degli esperti del Club Z si è riunito a Bruxelles per determinare il metodo di calcolo da applicare nel quarto trimestre 1986 e nel primo trimestre 1987, la definizione dei prodotti laminati a freddo, il computo delle consegne indirette ed altre questioni tecniche.

7. Il 1° ottobre 1986, data di entrata in vigore dell'accordo, tutti i membri hanno proceduto ad un aumento di prezzi e ne hanno preannunciato un altro per il 1° gennaio 1987.

8. Le imprese firmatarie non hanno richiesto alla Commissione che l'accordo fosse autorizzato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del trattato CECA.

9. Queste ultime hanno sostenuto che rappresentanti di Eurofer hanno consegnato copia dell'accordo del 1986 al commissario responsabile degli affari industriali e a vari funzionari della direzione acciaio (direzione generale III). Tale dichiarazione non ha trovato conferma vedi oltre, punti 10 e 14).

10. Un rappresentante di Eurofer ha cercato nel giugno 1986 di dare una copia dell'accordo ad un alto funzionario della direzione acciaio, il quale si è però rifiutato di accettarla e lo ha avvertito che la Commissione non poteva tollerare accordi tra produttori contrari all'articolo 65.

11. Sir Robert Scholey, presidente di British Steel (e all'epoca anche presidente di Eurofer), in data 29 maggio 1986 ha inviato al vicepresidente Narjes una lettera in cui affermava: « Lei senz'altro ricorda che nel nostro recente incontro, a Düsseldorf, Le ho parlato della conclusione di un accordo tra produttori di acciaio inossidabile ».

12. In data 17 giugno 1986 il vicepresidente Narjes ha risposto con un telex in cui non accennava all'accordo, ma affermava: « ... alla fine del 1984 era già stato suggerito ai produttori di esaminare i problemi del settore e le loro eventuali soluzioni congiuntamente con la Commissione ».

13. Il 15 ottobre 1986 Sir Robert Scholey ha inviato un'altra lettera al vicepresidente Narjes in cui ha dichiarato: « All'inizio di quest'anno Le ho consegnato una copia dell'accordo ... ».

14. Il 5 gennaio 1987 il vicepresidente Narjes ha risposto nei seguenti termini: « ... non ricordo di aver ricevuto da Lei copia di un accordo riguardante l'acciaio inossidabile. La Sua lettera non descrive dettagliatamente l'accordo cui Lei si riferisce, ma Le rammento che la Commissione non può dare la sua approvazione ad accordi tra imprese contrari ai principi dell'articolo 65 del trattato di Parigi ... ».

15. British Steel sostiene di non aver mai comunicato tale lettera agli altri membri del Club essendo essa indirizzata a Sir Robert Scholey in qualità di presidente di British Steel e non di presidente di Eurofer.

Inoltre, avendo il vicepresidente Narjes scritto la parola « riservato » sulla lettera, British Steel poi, non intendeva divulgarla.

16. Tenendo conto della lettera, British Steel dichiara di aver sollevato la questione della legittimità dell'accordo in seno al Club Z. I membri del Club Z hanno dato mandato al loro presidente di appurare con la Commissione la legittimità dell'accordo.

17. Le imprese soggette alla presente procedura non hanno fornito alcun elemento comprovante che la questione era stata oggetto di una qualunque richiesta alla Commissione.

VII. Proroga dell'accordo 1986

1. Il 16 maggio 1987 le imprese firmatarie dell'accordo del 1986 (vedi sezione VI, punto 4) hanno sottoscritto una sua proroga fino al 30 settembre 1989, ma ALZ vi si impegnò solo fino al 31 dicembre 1988.

2. I membri del Club Z sostengono di aver dato una copia dell'accordo prorogato ad alcuni funzionari della direzione acciaio della direzione generale III. La dichiarazione non ha trovato conferma. Non ne hanno comunque fatto cenno al funzionario citato alla sezione VI, punto 10, che aveva rifiutato la copia dell'accordo del 1986 e aveva messo in guardia il rappresentante di Eurofer. Tale proroga non è neppure stata segnalata ai servizi responsabili della Commissione, vale a dire alla direzione generale della concorrenza.

3. La situazione del mercato per i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è migliorata notevolmente nel 1987. Eurofer, in un rapporto sugli acciai speciali del 6 novembre 1987, ha dichiarato:

« Il Club Z, gestito da Eurofer funziona egregiamente assistito da una vivace domanda di prodotti laminati a freddo. Le previsioni quantitative fatte per il primo semestre 1988 non indicano alcun indebolimento della domanda attesa rispetto al "boom" registrato nel 1987 ».

4. Il rapporto di Eurofer conferma anche le pratiche concordate di fissazione dei prezzi del Club Z:

« Per quanto riguarda i prezzi, gli aumenti decisi per il quarto trimestre 1987 sono stati in gran parte rispettati. Tutti i membri del Sendzimir Club attualmente danno atto di una reazione estremamente soddisfacente da parte del mercato per quanto riguarda la maggiorazione del 7 % per i gradi austenitici e del 5 % per le qualità ferritiche decise per le consegne del primo trimestre del 1988.

Questo buon risultato è stato conseguito soprattutto grazie ad un migliore coordinamento organizzativo ed ai contatti diretti fra i membri del comitato prezzi.

Occorrerà di conseguenza ritoccare inoltre i prezzi per compensare gli aumenti degli elementi di lega, così i membri del Club Z stanno considerando un ulteriore incremento dei loro prezzi del 4-5 % dal 1° aprile 1988 ».

5. Il 16 settembre 1987 il Club Z si è riunito a Milano con la partecipazione di rappresentanti di tutte le imprese firmatarie dell'accordo, nonché di due rappresentanti di Eurofer. I principali punti all'ordine del giorno sono stati :

— assegnazione delle quote « Big C » e « small C » per il quarto trimestre 1987 e i primi tre trimestri del 1988 ;

— discussione sul futuro degli accordi bilaterali : sia il gruppo italiano, che lo svedese, il finlandese e il belga hanno espresso la loro intenzione di non stipulare accordi bilaterali ; il gruppo tedesco era disposto a concludere accordi bilaterali con British Steel e Acerinox. Acerinox desiderava estendere i suoi accordi bilaterali a British Steel e ai produttori tedeschi, mentre il gruppo britannico voleva modificare i suoi accordi con Acerinox e i produttori tedeschi e concludere nuovi accordi con Avesta ;

— rapporto di Eurofer sull'attuazione dell'accordo e distribuzione della seguente tabella di penali.

Quarto trimestre 1986 e primo trimestre 1987 — Penali pagate per moneta nazionale

	Franchi francesi (FF)	Pesetas (PTA)	Corone svedesi (SKR)
Acerinox	60 007	—	101 352
ALZ	14 340	104 517	23 415
Avesta	8 155	115 853	—
BSC	12 862	140 694	57 969
IAI	10 428	158 593	20 788
Krupp Stahl	24 958	303 870	52 145
Outokumpu	8 537	103 148	16 694
TEW	13 213	168 921	27 923
Terninoss	12 721	158 594	21 906
Ugine	6 105 (*)	320 100	63 778
Totale	171 380	1 574 290	385 697

Note

— Importi ancora al netto dell'interesse addizionale sul deposito effettuato.
— Importi in corone svedesi bloccati fino al 31. 12. 1987.
— La suddivisone effettiva tra società francesi, spagnole e svedesi sarà basata sugli importi netti.
— (*) 6 105 franchi francesi = penale dovuta da Ugine Gueugnon a Usinor Châtillon per il quarto trimestre 1986 = da annullare.

6. Il 3 novembre 1987 è stata tenuta a Düsseldorf un'altra riunione del Club Z per discutere l'attuazione dell'accordo nel secondo e terzo trimestre del 1987, per calcolare le quote in tonnellaggio per il primo e secondo trimestre del 1988.

7. I due produttori tedeschi (Thyssen e Krupp), Acerinox e British Steel erano in collegamento per accordi bilaterali nel terzo trimestre 1987, come lo conferma la lettera di Eurofer ai membri del Club Z del 17 luglio 1987.

8. Il Club Z ha continuato a riunirsi regolarmente nel 1988. Nella riunione di Bruxelles del 3 febbraio 1988 i membri del Club Z hanno esaminato la questione degli eccessi di consegne nel terzo trimestre del 1987. British Steel ha chiesto la procedura di arbitrato per una penale a suo carico per consegne in supero ad un cliente che « altrimenti si sarebbe trovato sprovvisto di prodotto e, di conseguenza, avrebbe potuto protestare a Bruxelles ».

9. Nel corso di tale riunione sono state fissate le quote per il secondo trimestre 1988 e sono stati confermati gli scambi di quote calcolati dalla segreteria per il quarto trimestre 1987. Il presidente ha anche comunicato al club il totale delle penali riscosse, pari a 300 000 ecu.

10. La Commissione ha avuto notizia di reclami di clienti nel corso del 1987, sia attraverso la stampa britannica, sia tramite il governo portoghese che nell'agosto 1987 ha trasmesso alla Commissione un reclamo presentato alla sua direzione generale per la concorrenza da una associazione di consumatori.

11. All'epoca degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 47 del trattato CECA da funzionari della Commissione in date 28 e 29 aprile 1988 negli uffici dei sette produttori CECA, l'accordo del 1986 era ancora in vigore.

12. Previa ricezione nell'ottobre 1988 da parte di tutte le imprese elencate nella sezione II, punti 4 e 5 della comunicazione degli addebiti, il 24 ottobre 1988 il presidente del Sendzimir Club ha inviato al commissario competente in materia di concorrenza una lettera in cui dichiarava :

« Su richiesta di tutte le imprese firmatarie dell'accordo del 16 maggio 1988, Le scrivo per informarLa ufficialmente che, alla luce della posizione formulata nel presente caso dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, le parti hanno posto fine all'accordo ».

B. VALUTAZIONE GIURIDICA

VIII. Articolo 65, paragrafo 1

1. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA è proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d'associazione di imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare :

a) a fissare o determinare i prezzi ;

b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti ;

c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti di approvvigionamento.

2. I produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo menzionati nella parte A, sezione II, punti 4 e 5, vale a dire : Acerinox SA, ALZ nv, British Steel plc, Krupp Stahl AG, Terni Acciai Speciali SpA, Thyssen Edelstahlwerke AG, Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon, Outokompu OY, Avesta AB, secondo le prove presentate nella parte A, sezioni VI e VII, hanno concluso e applicato accordi e decisioni e partecipato a pratiche concordate vietate dall'articolo 65, paragrafo 1. In particolare :

a) tutte le imprese indicate in A, sezione II, punti 4 e 5, hanno firmato nel maggio 1986 un accordo che è rimasto in vigore nel quarto trimestre del 1986 e nei tre primi trimestri del 1987. Nel marzo 1987 le stesse imprese hanno prorogato l'accordo fino al 30 settembre 1989 (ALZ solo fino al 31 dicembre 1988). Questo accordo, che è rimasto in applicazione dall'ottobre 1986 all'aprile 1988, impediva, limitava e alterava il giuoco normale della concorrenza nel mercato comune per effetto del controllo della produzione, della ripartizione dei mercati e dei clienti e dell'organizzazione di una struttura per attuare pratiche concordate in materia di prezzi ;

b) tutte le imprese indicate in A, sezione II, punti 4 e 5 hanno posto in atto dall'ottobre 1986 all'aprile 1988 pratiche concordate in materia di prezzi tendenti ad alterare il giuoco normale della concorrenza.

3. L'accordo del 1986, poiché comprendeva quasi tutti i produttori che vendevano nella Comunità prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e riguardava sia le quote di produzione che i prezzi, inevitabilmente aveva un effetto significativo sulle condizioni del mercato comunitario. L'accordo del 1986 è stato accompagnato dai sensibili aumenti di prezzo, intervenuti nel 1986-1988 cui aveva senz'altro contribuito.

4. Numerose imprese hanno sostenuto con vari mezzi che, data la crisi siderurgica, l'articolo 65 era divenuto in un certo senso inoperante fino a quando non era stato ripristinato dalla Commissione. Tale argomentazione comunque configurata è del tutto inaccettabile. Durante la crisi la Commissione non ha mai formulato alcunché tale da far ritenere inoperante l'articolo 65. Ciò sarebbe incompatibile con il mercato comune come sancisce l'articolo 4. L'articolo 65 fa parte del trattato CECA e non può essere messo in disparte o reso inapplicabile tranne quando la Commissione autorizzi accordi nei termini stabiliti dall'articolo 65, paragrafo 2.

5. L'articolo 58 che prevede un sistema di quote di produzione in un periodo di crisi manifesta e l'articolo 61 che autorizza la Commissione a fissare certi prezzi non prevedono casi che limitino l'applicazione dell'articolo 65 al di fuori dal sistema di quote e di prezzi convenuto. La sola Commissione, a titolo temporaneo ed eccezionale, può formalmente autorizzare o incoraggiare la conclusione tra imprese di accordi specifici nel settore siderurgico nell'ambito di un regime di quote di produzione e al fine di contribuire a risolvere le difficoltà esistenti in un periodo di crisi manifesta. Le imprese hanno facoltà di aderire ad accordi che altrimenti sarebbero contrari all'articolo 65 solo se ed in quanto tali accordi siano stati specificamente e chiaramente autorizzati dalla Commissione.

6. Le deroghe alle norme fondamentali del trattato devono essere sempre interpretate restrittivamente (vedi causa 154/78, Valsabbia, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1980, pagina 907, punto 84). Non esistono elementi di diritto o di fatto per asserire che le dichiarazioni fatte dalla Commissione al fine di incoraggiare le imprese a limitare unilateralmente la produzione oppure ad aumentare i prezzi e ad impegnarsi nei confronti della Commissione sul futuro volume della produzione di acciaio ordinario, hanno dato motivo, successivamente, alle imprese di rivendicare, per il settore acciaio inossidabile, la necessità di un'iniziativa della Commissione per rendere nuovamente operante l'articolo 65.

7. Non osta a tale conclusione la menzione fatta nell'articolo 5 degli interventi limitati o nell'articolo 57 dei modi d'azione indiretti. Detti articoli regolano i poteri della Commissione, senza dare alle imprese « carta bianca » per ignorare le chiare disposizioni dell'articolo 65 che si applicano specificamente ad accordi tra imprese oppure consentono alle imprese di cooperare tra di loro anziché con la Commissione. Tale conclusione non è nemmeno inficiata dai riferimenti alla giurisprudenza della Corte secondo la quale la Commissione può scegliere, se necessario, di riconoscere importanza ad obiettivi diversi dalla concorrenza: ciò permette alla Commissione di dare differente rilievo alle sue priorità, ma non permette alle imprese di concludere accordi restrittivi semplicemente adducendo la giustificazione che promuovono obiettivi cui la Commissione in precedenza e in altre circostanze aveva conferito priorità.

8. Eventuali dubbi al riguardo avrebbero dovuto essere dissipati dalla lettera del 17 gennaio 1983 in cui i commissari Andriessen e Davignon dichiaravano che la Commissione non avrebbe tollerato accordi contrari all'articolo 65 (vedi sezione IV, punto 3).

9. La successiva risposta dell'allora presidente di Eurofer in data 8 febbraio 1983 che invitava la Commissione a vigilare su eventuali infrazioni non poteva essere considerata un mezzo legittimo o valido per trasferire alla Commissione la responsabilità, comunque incombente alle imprese, di compiere i normali adempimenti, vale a dire notificare ed eventualmente richiedere la loro autorizzazione, per accertarsi delle legalità dei loro atti (vedi sezione IV, punto 5).

10. Le altre argomentazioni intese a sostenere l'inapplicabilità dell'articolo 65 in quanto, è stato asserito, non esisteva concorrenza « normale » sono inaccettabili. Il termine « normale » impiegato nell'articolo 65 va interpretato come « concorrenza non pregiudicata da accordi restrittivi ». Quand'anche tale interpretazione dovesse essere ritenuta restrittiva è la Commissione che decide quando sussistono circostanze anormali tali da giustificare l'ammissibilità di accordi limitativi e le imprese non possono comportarsi come se non dovessero affatto conformarsi all'articolo 65. È inoltre la Commissione, e non le imprese, che decide se e quali misure sia necessario adottare al momento debito per ripristinare condizioni economicamente soddisfacenti nell'industria. L'articolo 65 non consente alcuna interpretazione che ne deduca l'inapplicabilità in condizioni « anormali ». In tal caso, infatti, l'articolo 65 risulterebbe inapplicabile proprio quando il rispetto del medesimo è della massima importanza. La concessione di aiuti ad imprese siderurgiche o l'introduzione di un regime di quote per gli acciai ordinari non permette assolutamente di dedurre l'inapplicabilità dell'articolo 65. Nel 1986, la Commissione stava già revocando gradualmente i provvedimenti dettati dalla crisi per passare ad un regime più liberale. Pertanto, era del tutto ingiustificabile che le imprese concludessero accordi tendenti all'obiettivo opposto.

11. Varie argomentazioni hanno fatto ricorso al principio delle aspettative legittime che peraltro, ancorché si tratti di un principio previsto dal diritto comunitario, non è rilevante quando:

i) le imprese interessate non si sono attenute all'unica procedura normale e corretta per le imprese che agiscono in buona fede al fine di evitare eventuali ammende, vale a dire dichiarare il loro accordo e chiedere l'autorizzazione;

ii) nessuna dichiarazione proveniente dai servizi della Commissione ha rilevato la compatibilità degli accordi in questione con le regole di concorrenza;

infine

iii) non sono state adottate misure, né modificate politiche con effetto retroattivo: le norme pertinenti della legislazione in materia di concorrenza sono rimaste immutate come erano chiaramente fissate nel trattato all'articolo 65, articolo che è in vigore dal 1953.

12. Anche ammesso, come hanno sostenuto alcune imprese, che alcuni funzionari della Commissione fossero al corrente dell'accordo, tale circostanza non avrebbe potuto determinarne la legittimità: l'accordo poteva infatti essere autorizzato solo per effetto di una decisione della Commissione a seguito di corretta richiesta d'autorizzazione dello stesso. Le imprese continuavano ad essere responsabili delle loro azioni, nonché dell'eventuale adozione di precauzioni idonee a proteggersi da possibili ammende, ove esistesse tale rischio, come chiaramente era il caso nella fattispecie. La presente decisione intende impedire il ripetersi di tali comportamenti contrari alle regole di concorrenza e chiarire nel contempo che la Commissione non è disposta in futuro a tollerare tali pratiche. L'argomentazione delle imprese è quindi pertinente solo per la questione delle ammende (vedi oltre, sezione X).

13. Le imprese di cui alla presente decisione hanno sostenuto che l'accordo del 1986 dovrebbe essere considerato come un modo d'azione volontario o indiretto a norma dell'articolo 57. Ma gli interventi di cui all'articolo 57 sono misure la cui adozione è compito della Commissione e l'articolo in questione non menziona gli accordi tra imprese. Vi è una differenza fondamentale tra accordi conclusi tra imprese previa consultazione della Commissione e volti essenzialmente a rendere più efficace e meglio controllabili le misure adottate dalla Commissione da un lato e, dall'altro, accordi conclusi su iniziativa delle imprese stesse, senza consultare la Commissione (la quale ne è stata informata solo in via informale) e destinati non

a mantenere restrizioni esistenti, bensì a crearne di nuove con ulteriori conseguenze economiche. L'accordo del 1986 non era inteso ad apportare miglioramenti alle restrizioni esistenti (il che avrebbe prodotto effetti economici minimi), ma a conseguire risultati economici che le altre misure in vigore non avevano realizzato e che le compagnie auspicavano.

14. La Commissione non è mai stata consultata in merito all'accordo del 1986 e nessun funzionario della Commissione ha partecipato alle riunioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. Nessun funzionario della Commissione ha mai fatto dichiarazioni tendenti ad indicare che l'accordo del 1986 potesse essere considerato rientrante tra le misure a norma dell'articolo 58.

IX. Articolo 65, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, la Commissione autorizza gli accordi di specializzazione o di acquisto o di vendita in comune, oppure gli accordi strettamente analoghi ad essi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, che soddisfino a determinate condizioni. Nel presente caso gli accordi e le pratiche concordate descritti nella presente decisione in nessun caso avrebbero potuto beneficiarie di tale autorizzazione. Essi infatti non rientrano tra i tipi di accordo che possono essere autorizzati. Viceversa, sono stati conclusi per proteggere i mercati nazionali, ripartire i mercati e fissa i prezzi, attività che sono tutte incompatibili con i principi fondamentali del mercato comune. È escluso che l'articolo 46 rendesse inapplicabile l'articolo 65, paragrafo 2 in quanto la Commissione fin dall'inizio del « piano Simonet » aveva chiaramente affermato che tutte queste misure di crisi dovevano essere compatibili con il trattato e, in particolare, con le norme di concorrenza (vedi sezione III, paragrafo 2).

X. Articolo 65, paragrafo 5

1. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 5, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato di eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, di boicottaggio, o in qualsiasi altro modo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1.

2. La Commissione può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d'affari ottenuto con i prodotti oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica vietati dall'articolo 65, paragrafo 1 ; se, tuttavia, scopo dell'accordo, della decisione o della pratica concordata è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, il massimo così determinato può essere aumentato fino al 10 % del volume d'affari annuo delle imprese in argomento per quanto concerne l'ammenda, e fino al 20 % del volume d'affari giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora.

3. Le imprese erano consapevoli della distinzione, che era stata loro ricordata dalla Commissione, tra

i) decisioni volontarie unilaterali adottate dalle singole imprese volte ad aumentare i prezzi e ridurre la produzione, comunicate alla Commissione

e

ii) decisioni comunicate reciprocamente da un'impresa all'altra. Il fatto che la Commissione abbia incoraggiato il primo tipo di decisioni lascia inalterato il fatto che le decisioni del secondo tipo sono illecite a meno che non fossero state formalmente notificate alla Commissione e da essa approvate.

4. Le imprese interessate non hanno mai richiesto che l'accordo fosse autorizzato. Soltanto una richiesta chiara avrebbe potuto assicurare alle imprese l'immunità da eventuali ammende. Tale inadempienza indica chiaramente che le imprese non agivano in buona fede.

5. Anche qualora le imprese avessero presentato tale richiesta l'accordo in questione non avrebbe potuto essere autorizzato a norma dell'articolo 65 e la Commissione pertanto continuerebbe ad avere diritto ad adottare la presente decisione che ne dichiara l'illiceità. Le imprese comunitarie avevano un'esperienza pluriennale di controlli giuridici previsti dal diritto comunitario ed erano quindi ben informate sulle regole comunitarie di concorrenza.

6. Le imprese non possono evitare le ammende informando ufficiosamente i funzionari in merito ad accordi che non sono conformi alle regole di concorrenza.

7. L'accordo riguardava prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo per i quali non era previsto alcun regime comunitario di quote ; peraltro nessun regime di quote aveva mai autorizzato un accordo di questo genere per l'acciaio inossidabile. Le imprese interessate devono esserne state al corrente.

8. Il fatto che un provvedimento comunitario abbia limitato la concorrenza per taluni aspetti non autorizza le imprese a restringerla ulteriormente o sotto un altro profilo : infatti, è estremamente importante che in circostanze del genere non venga alterato l'equilibrio tra concorrenza ed altri obiettivi, una volta deciso dalle istituzioni comunitarie. I prodotti di acciaio inossidabile laminati a freddo non erano soggetti al regime comunitario di quote di produzione e le imprese non avevano facoltà di applicare un proprio regime tramite accordi restrittivi.

9. Gli accordi non erano connessi con la ristrutturazione dell'industria siderurgica, né prevedevano riduzioni di capacità.

10. Per stabilire l'entità delle ammende da infliggere è necessario distinguere dalle imprese operanti nell'ambito della Comunità le due imprese nordiche e la situazione particolare di Acerinox. Tutte le imprese hanno agito scientemente o, quantomeno, per negligenza, ben sapendo di limitare la concorrenza.

11. Nel decidere se infliggere ammende e, in caso di risposta affermativa, nel determinarne l'ammontare a carico delle imprese operanti nell'ambito della Comunità (fatte salve nel caso di Acerinox le osservazioni in appresso formulate) va dato il massimo rilievo ai seguenti elementi :

a) le imprese erano abituate ad un regime comunitario riguardante altri prodotti siderurgici, anzi, a fini di operatività del medesimo erano state invitate dalla Commissione a concludere determinati accordi volti a stabilizzare offerta e prezzi ;

b) le imprese hanno informato alcuni funzionari della Commissione, pur non avendo mai richiesto l'autorizzazione per l'accordo ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del trattato CECA ;

c) le prove di cui dispone la Commissione indicano che l'accordo del 1986 è stato concluso dalle imprese su loro iniziativa e senza alcun incoraggiamento o pressione da parte di funzionari della Commissione, né era connesso a misure di crisi adottate dalla Commissione ;

d) la presente decisione infligge ammende solo per l'accordo del 1986. Visti i fatti sopra espoti, è chiaro che non sarebbe corretto infliggere, nelle presenti circostanze, le forti ammende che sarebbero invece appropriate. Infatti, tenuto conto di un possibile malinteso circa gli effetti dell'articolo 65 e dell'esistenza di misure per « crisi manifesta » applicabili a numerose altre categorie di prodotti dell'industria siderurgica ad epoche diverse, a titolo eccezionale pare opportuno infliggere ai produttori comunitari ammende di valore ridotto rispetto ai livelli normalmente applicabili.

12. Quanto alle imprese scandinave Avesta e Outokumpu va osservato, anzitutto, che lo scambio di lettere non le invitava né autorizzava ad aderire a cartelli e neppure le esentava (l'esenzione infatti non poteva essere validamente concessa) dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza. Anche se talvolta non è necessario far rispettare le norme di concorrenza quando esista e sia applicato un accordo di politica commerciale, la Commissione potrebbe essere dispensata dall'imporre tale rispetto delle norme di concorrenza, soltanto in presenza di termini inequivocabili di un accordo formale concluso dalla Commissione ed anche, in tal caso, in misura limitata : nemmeno il Consiglio piò fare astrazione dalle disposizioni del trattato. La normativa in materia di concorrenza pone in essere diritti privati che la Commissione non può sopprimere né può dispensare le imprese dall'obbligo ad esse incombente di rispettarla. Gli accordi di libero scambio con i paesi EFTA riconoscono chiaramente che la Commissione ha il diritto di applicare la normativa comunitaria in materia di concorrenza e lo scambio di lettere non può essere interpretato nel senso di sottrarle tale diritto.

In circostanza come questa, le imprese dei paesi nonmembri che stiano seguendo istruzioni della Commissione e delle loro autorità nazionali, non devono andare al di là di queste istruzioni. Avesta e Outokumpu mai avevano ricevuto istruzioni per firmare l'accordo del 1986. Tuttavia, è opportuno tener conto anche dei seguenti elementi :

a) la libertà di Avesta e Outokumpu di vendere nella Comunità ai prezzi e nei quantitativi voluti è stata chiaramente limitata dallo scambio di lettere tra la Comunità e rispettivamente la Svezia e la Finlandia. La Commissione, su istruzioni del Consiglio, aveva insistito presso le autorità svedesi e finlandesi che, a loro volta, hanno fatto pressioni sulle due imprese affinché limitassero le loro esportazioni verso la Comunità contenendole essenzialmente entro i livelli raggiunti negli anni precedenti. A tal fine, la direzione generale per le relazioni esterne, responsabile della gestione dello scambio di lettere, indirettamente ha incoraggiato le imprese scandinave a concludere taluni accordi bilaterali con imprese della Comunità.

Pertanto, dette imprese, per taluni aspetti, hanno agito secondo le indicazioni delle autorità dei loro rispettivi paesi. Esse avrebbero potuto tuttavia comunicare gli accordi alla Commissione, e sarebbe stato saggio da parte loro il farlo ;

b) Avesta e Outokumpu sono sempre state in attivo nel 1986 e negli anni successivi. L'accordo che restringeva il volume delle loro esportazioni era contrario ai loro interessi e esse l'avrebbero concluso unicamente sotto pressione. Omettendo di informare la direzione generale della concorrenza, hanno indubbiamente agito in maniera contraria ai loro interessi ;

c) non é da escludersi che le due imprese nordiche abbiano ricevuto una falsa impressione circa gli effetti dell'articolo 65 rispetto all'accordo del 1986 considerato, in particolare, che esse hanno sollecitato ed ottenuto assicurazioni dai loro partner comunitari circa l'inesistenza di problemi al riguardo.

13. Le disposizioni di cui al protocollo n. 10 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo non invitano né autorizzano Acerinox od altre imprese spagnole ad aderire a cartelli e neppure le esentano (l'esenzione infatti non poteva essere concessa validamente) dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza. Tuttavia, occorre tener conto anche dei seguenti elementi :

a) la libertà di Acerinox di vendere nella Comunità nella misura voluta era stata chiaramente limitata dai limiti quantitativi alle esportazioni imposti durante il periodo transitorio (1986-1988). Al fine di applicare le disposizioni dell'articolo 52 e del protocollo n. 10 dell'atto di adesione, le autorità spagnole hanno ripartito tra i vari produttori spagnoli il quantitativo annuo destinato all'esportazione in maniera da rispecchiare i tradizionali flussi commerciali tra la Spagna e gli altri Stati membri. Pertanto, almeno sotto taluni aspetti, Acerinox agiva secondo le indicazioni delle autorità spagnole per conformarsi al disposto del protocollo n. 10 dell'atto di adesione;

b) nel 1986 Acerinox era un'impresa in attivo e stava espandendo la sua capacità di produzione per i prodotti in argomento. Di conseguenza, l'accordo che ne restringeva il volume delle esportazioni era contrario ai suoi interessi e essa avrebbe aderito unicamente sotto pressione. Omettendo di informare la direzione generale della concorrenza, indubbiamente ha agito in maniera contraria ai suoi interessi;

c) non é da escludersi che Acerinox abbia ricevuto una falsa impressione circa gli effetti dell'articolo 65 rispetto all'accordo del 1986, considerato, in particolare, che anch'essa ha sollecitato ed ottenuto assicurazioni dai partner comunitari circa l'inesistenza di problemi al riguardo.

14. I motivi esposti nella sezione X, punti 12 e 13, inducono a ritenere inopportuno infliggere ammende alle due imprese scandinave Avesta e Outokumpu e all'impresa spagnola Acerinox.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le imprese Acerinox SA, ALZ NV, British Steel plc, Krupp Stahl AG, Terni Acciai Speciali SpA, Thyssen Edelstahlwerke AG, Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon, Outokumpu OY e Avesta AB negli anni 1986, 1987, 1988 (da gennaio ad aprile) hanno violato l'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA aderendo all'accordo sulle quoa e sui prezzi del 15 aprile 1986 che ha impedito, limitato ed alterato il normale giuoco della concorrenza sul mercato comune controllando la produzione e ripartendo i mercati e i clienti.

Articolo 2

Per le infrazioni descritte all'articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

— ALZ NV	25 000 ecu,
— British Steel plc	50 000 ecu,
— Krupp Stahl AG	100 000 ecu,
— Terni Acciai Speciali SpA	100 000 ecu,
— Thyssen Edelstahlwerke AG	50 000 ecu,
— Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon	100 000 ecu.

Articolo 3

Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 2 devono essere versate entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, sui seguenti conti bancari:

Indirizzo	Numero del conto per	
	Valuta nazionale	ecu
Germania Dresdner Bank AG (BLZ 300 800 00) D-4000 Düsseldorf	2 114 628	2 114 628 00
Belgio Générale de Banque SA B-1000 Bruxelles	210 0000107-62	210 0000107-62
Francia Société Générale Agence centrale F-75794 Paris Cedex 16	30003-03010- 00067030000	30003-03010- 00077001001/73
Italia Banca Commerciale Italiana I-20121 Milano Banco di Napoli Filiale di Brescia	961794/02/89 55/10	961294/49/56
Regno Unito Lloyds Bank Uk-London SE1 2HA Barclays Bank Int. Ltd Uk-London SW1X 7LW	50350974	59010501

A decorrere dalla scadenza del termine sopra indicato l'ammenda produce interessi di pieno diritto al tasso applicato dal fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu il primo giorno feriale del mese nel quale è stata adottata la presente decisione e maggiorato di 3 punti e mezzo, cioè 13,75 %.

In caso di versamento nella valuta nazionale dello Stato membro in cui ha sede la banca all'uopo designata, la conversione avverrà al tasso del giorno precedente a quello del versamento.

Articolo 4

Qualora non vi abbiano già provveduto, le imprese di cui all'articolo 1 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni descritte all'articolo 1. A tal fine, si astengono dal ripetere o dal continuare gli atti o comportamenti indicati all'articolo 1 e dall'adottare misure con effetto equivalente.

Articolo 5

Sono destinatarie della presente decisione :

a) Acerinox SA
Dr. Fleming 51
E-28036 Madrid

b) A.L.Z. NV
Klein Langerlo
B-3600 Genk

c) British Steel plc
9, Albert Embankment
UK-London SE1 7SN

d) Krupp Stahl AG
Alleestraße 165
D-4630 Bochum

e) Terni Acciai Speciali SpA
Viale B. Brin 218
I-05100 Terni

f) Thyssen Edelstahlwerke AG
Oberschlesienstraße 16
D-4150 Krefeld

g) Ugine Aciers de Châtillon et Gueugnon
Immeuble Île de France
Cédex 33
F-92070 Pris-la-Défense

h) Avesta AB
Box 1000
S-77401 Avesta

i) Outokumpu OY
Head Office
Box 280
SF-00101 Helsinki

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 92 del trattato.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente